

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-710 del 06/02/2025
Oggetto	Rinnovo fuori termine concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio argini in sponda destra del Cavo Napoleonico in Comune di Bondeno (FE). Proc. Cod. BO15T0043 Richiedente: Soc. Ag. Lorenzini Lorenzo e Alberto S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-744 del 06/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo fuori termine concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio argini in sponda destra del Cavo Napoleonico in Comune di Bondeno (FE).

Proc. Cod. BO15T0043

Richiedente: Soc. Ag. Lorenzini Lorenzo e Alberto S.S.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;

- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la D.D.G. 2024/91 del 29/08/2024 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01/06/2024, all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

RICHIAMATA la determinazione n. 12565 del 01/10/2015 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato per 6 anni all’azienda agricola Lorenzini Lorenzo e Alberto S.S. con sede a Ponte Rodoni-Bondeno (Fe) in Via Virgiliana n. 146 C.F. e P.Iva: 01285140388, la concessione relativa all’occupazione di un’area del demanio idrico di mq. 47.971 circa del Fiume Cavo Napoleonico nel Comune di Bondeno (FE), ad uso sfalcio prodotti agricoli nascenti, individuata al Foglio 170 mappale 42 parte, Foglio 177 mappale 35 parte e Foglio 184 mappale 40 parte (demanio idrico) del Comune di Bondeno (FE);

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 20/02/2024 registrata al PG/2024/106950 del 20/02/2024 con cui il sig. Lorenzini Alberto, c.f. LRNLRT66C25F257W residente in via Virgiliana 146 nel Comune di Bondeno (FE) titolare dell’azienda agricola Lorenzini Lorenzo e Alberto S.S. con sede a Ponte Rodoni-Bondeno (Fe) in Via Virgiliana n. 146 C.F. e P.Iva: 01285140388, ha

presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 12565 del 01/10/2015 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 150 del 22/05/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO della richiesta di verifica antimafia effettuata da questo SAC con prot. PR_FEUTG_Ingresso_0030047_20240513;

DATO ATTO che, in data 13/05/2024, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), ha rilasciato riguardo all'azienda agricola Lorenzini Lorenzo e Alberto S.S. C.F. e P.Iva: 01285140388, la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

– Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara che con comunicazione del 08/11/2024 PG/2024/201629 ha confermato il Nullaosta idraulico det. dirigenziale del 25/05/2015;

che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 12565/2015, il concessionario risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 29/02/2024, ma deve comunque corrispondere la quota di canone dal 01/03/2024 al 31/12/2024 comprensiva dei relativi

interessi, per € 79,76, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015 che dispone che dispone il pagamento dei canoni di concessione derivanti dall'uso del demanio idrico per anno solare ed entro il 31 marzo, nonché la loro rivalutazione annuale in base all'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI) accertati annualmente dall'ISTAT;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2025 in € 95,39 per l'occupazione ad uso sfalcio prodotti vegetali nascenti;
- in relazione a quanto sopra esposto, il concessionario deve quindi versare in totale l'importo di € 80,05 (comprensivo di quota canone 2024 riferito a 10 mensilità e relativi interessi per euro 1,50) versamento che risulta propedeutico al rilascio del rinnovo della concessione in argomento, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;
- di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 12565/2015 in € 72,00 e versato dal sig. Lorenzini Alberto in data 28/05/2015;
- di quantificare in € 178,00 la necessaria integrazione del deposito cauzionale;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale fino al 29/02/2024;
- in data 20/02/2024 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
- in data 02/02/2025 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 353,44 comprensivo di:
 - € 95,39 a titolo di annualità 2025;
 - € 80,05 a titolo di quota di canone dovuta per l'anno 2024 riferita a 10 mensilità ed ai relativi interessi per € 1,50;
 - € 178,00 a titolo di integrazione del deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare all'azienda agricola Lorenzini Lorenzo e Alberto S.S. con sede a Ponte Rodoni-Bondeno (Fe) in Via Virgiliana n. 146 C.F. e P.Iva: 01285140388, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Cavo Napoleonico, di mq 47.971 circa sita in Comune di Bondeno (FE), catastalmente identificata al fg. n. 170, mapp. n. 42 parte, fg. 177 mapp. 35 parte, fg. 184 mapp. 40 parte (demanio idrico) per uso sfalcio prodotti vegetali nascenti, codice pratica BO15T0043;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2030**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 04/04/2025 (PG/2025/22087 del 04/02/2025);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in 95,39 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 95,39 euro pari a 12 mensilità;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di dare atto che il richiedente ha versato:
 - in data 20/02/2024 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 02/02/2025 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 353,44 comprensivo di:
 - € 95,39 a titolo di annualità 2025;
 - € 80,05 a titolo di quota di canone dovuta per l'anno 2024 riferita a 10 mensilità ed ai relativi interessi per € 1,50;
 - € 178,00 a titolo di integrazione del deposito cauzionale;

7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
13. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare anche successivamente, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata all'azienda agricola Lorenzini Lorenzo e Alberto S.S., c.f. / P.Iva 01285140388 (cod. pratica BO15T0043).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Cavo Napoleonico, individuata fg. n. 170, mapp. n. 42 parte, fg. 177 mapp. 35 parte, fg. 184 mapp. 40 parte (demanio idrico) del Comune di Bondeno (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 47.971 circa, è destinata ad uso sfalcio prodotti vegetali nascenti.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 95,39 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpaе nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti

dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2030**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione

dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOKA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:
 - titolare della concessione Lorenzini Lorenzo e Alberto S.S.;
 - numero identificativo della concessione BO15T0043;
 - scadenza della concessione 31/12/2030.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è

tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni confermate contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale del 20/05/2015 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Tecnico Bacino Reno:

“1) L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli e il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone, se non quando fosse privato a causa del lavoro e dell'occupazione del prodotto per più di un quinto dell'intera superficie concessa. In tal caso la riduzione del canone sarà in proporzione della perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio del STBR. La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare.

2) Il personale idraulico potrà percorrere le superfici date in concessione, eseguirvi rilievi, fare saggi, senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Similmente dicasi per tutto il personale impegnato durante il servizio di piena. Il concessionario deve consentire in

qualunque momento l'accesso all'area da parte del personale addetto alla vigilanza idraulica e/o demaniale.

3) E' vietato sub – concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale comporta la decadenza della concessione.

4) L'Amministrazione concedente si riserva, per esigenze idrauliche, di revocare, in qualsiasi momento, la concessione, in tal caso l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa anche se autorizzata.

5) Tutte le superfici arginali date in concessione dovranno essere mantenute a prato naturale permanente, restando proibita la coltivazione a seminativo dei corpi arginali, fatta eccezione per le banche esterne, in cui sarà possibile unicamente la semina e/o il mantenimento del medicaio e/o del prato stabile polifita. Nel caso di semina è consentita la preparazione del terreno con lavorazioni che non dovranno superare i trenta centimetri di profondità, tralasciando, per quanto riguarda gli argini, una fascia di m.1,00 dall'unghia esterna dell'argine stesso.

6) Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.

7) E' a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali dal piede arginale esterno alla sommità arginale (compresa), fino all'unghia interna della stessa. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno, il primo nel periodo maggio-giugno e il finale nel periodo agosto-settembre. Limitatamente alla sommità arginale dovrà essere eseguito un primo sfalcio entro la prima decade del mese di maggio.

8) In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà del Servizio far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra, in caso di piene, di temute inondazioni, ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse necessario senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

9) *Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo, e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli.*

10) *E' vietato su tutte le superfici concessionate il pascolo degli animali sotto pena di incorrere nelle penalità comminate dalla legge sui lavori pubblici e di rispondere dei danni. Saranno inoltre applicabili tutte le discipline sulla polizia fluviale ed arginale stabilite dal T.U. 25 luglio 1904, n°.523, sui lavori pubblici e dei relativi regolamenti sulle opere idrauliche, nonché tutte quelle altre speciali disposizioni già emanate o che fossero in seguito per emanarsi dalle competenti Autorità*

11) *Nessun compenso spetterà al concessionario per perdita di prodotto parziale o totale in caso di sommersione dalle acque di piena delle superfici concesse.*

12) *Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombri le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto, ove previste, e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.*

13) *Si prescrive l'assoluta inalterabilità planoaltimetrica della relativa area demaniale, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza ivi compresi terrazzamenti anche se di modeste dimensioni. E' fatto assoluto divieto alla eventuale costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzione, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà E' vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sotto-banche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo.*

14) *Nella concessione sono compresi tutti i prodotti dell'argine, e quindi pur quelli dei cigli, dei margini o banchine, delle piazzette di guardia e quelli eventuali della carreggiata. Il concessionario però non potrà impedire o ostacolare lo sfalcio anche totale della sommità in qualunque tempo*

venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi per essa, né per tale sfalcio e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà prendere qualsiasi compenso od abbuono.

15) L'intera area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.

16) L'inosservanza delle prescrizioni del presente disciplinare, o anche di una soltanto di esse, oppure a seguito di un utilizzo diverso da quello concesso darà luogo, da parte dell'Amministrazione concedente, alla dichiarazione di decadenza della concessione, mediante semplice lettera da inviare al concessionario, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine. In tal caso l'Amministrazione potrà incamerare la cauzione e procedere senz'altro ad una nuova assegnazione.

17) Tutte le disposizioni di legge e regolamenti sulla Polizia Idraulica debbono essere pienamente osservati e dovranno inoltre essere rispettati i diritti di terzi. L'Amministrazione regionale resta del tutto estranea alle controversie che dovessero sorgere in proposito.

18) In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa; l'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.

19) Il presente disciplinare tecnico è fatto unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

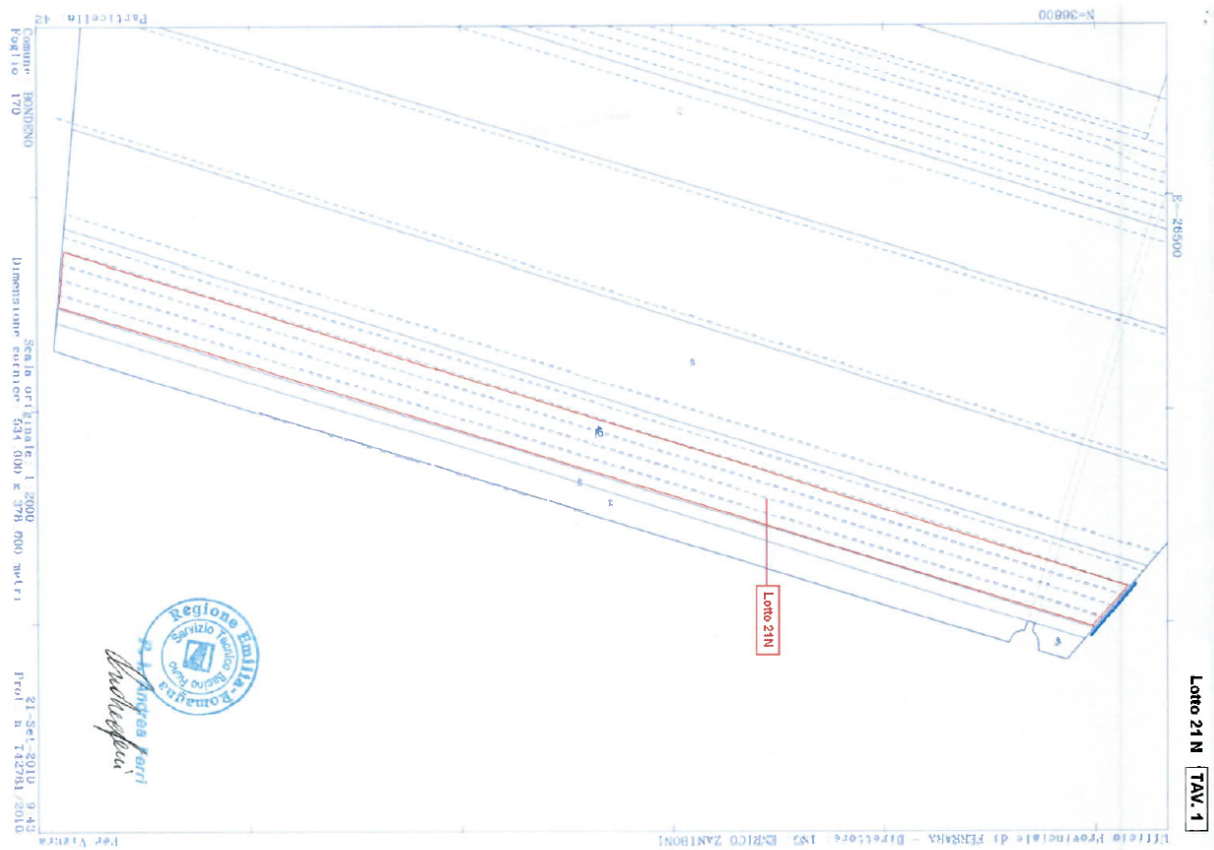
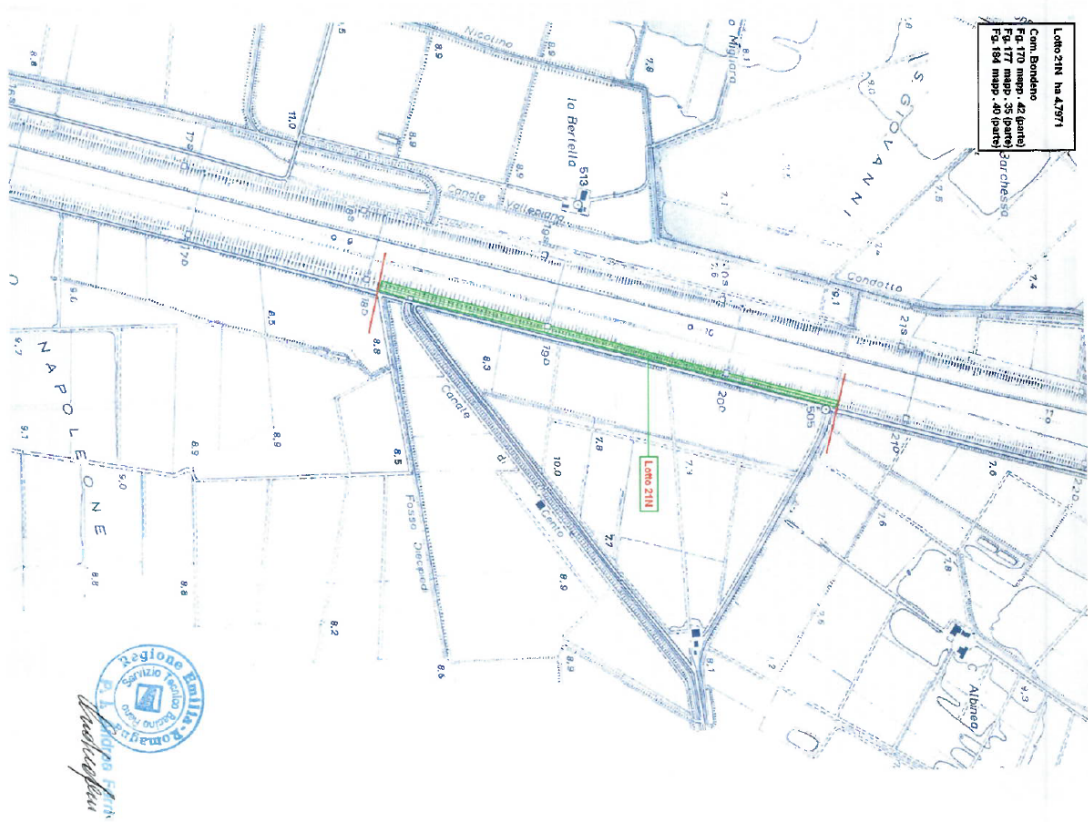
20) Il presente atto è vincolato nei confronti del concessionario dalla sua sottoscrizione e lo sarà per il Servizio Tecnico Bacino Reno dalla data dell'approvazione da parte della competente Autorità.

21) Al termine della concessione con procedura di evidenza pubblica si procederà alla eventuale riassegnazione che potrà avvenire anche all'attuale concessionario. Le domande dovranno essere

inoltrate durante l'ultimo anno di validità della concessione nel periodo gennaio-aprile. In caso di mancato rinnovo della concessione sarà restituito il deposito cauzionale, così come potrà essere richiesta un'integrazione dello stesso qualora la medesima concessione sia rinnovata."

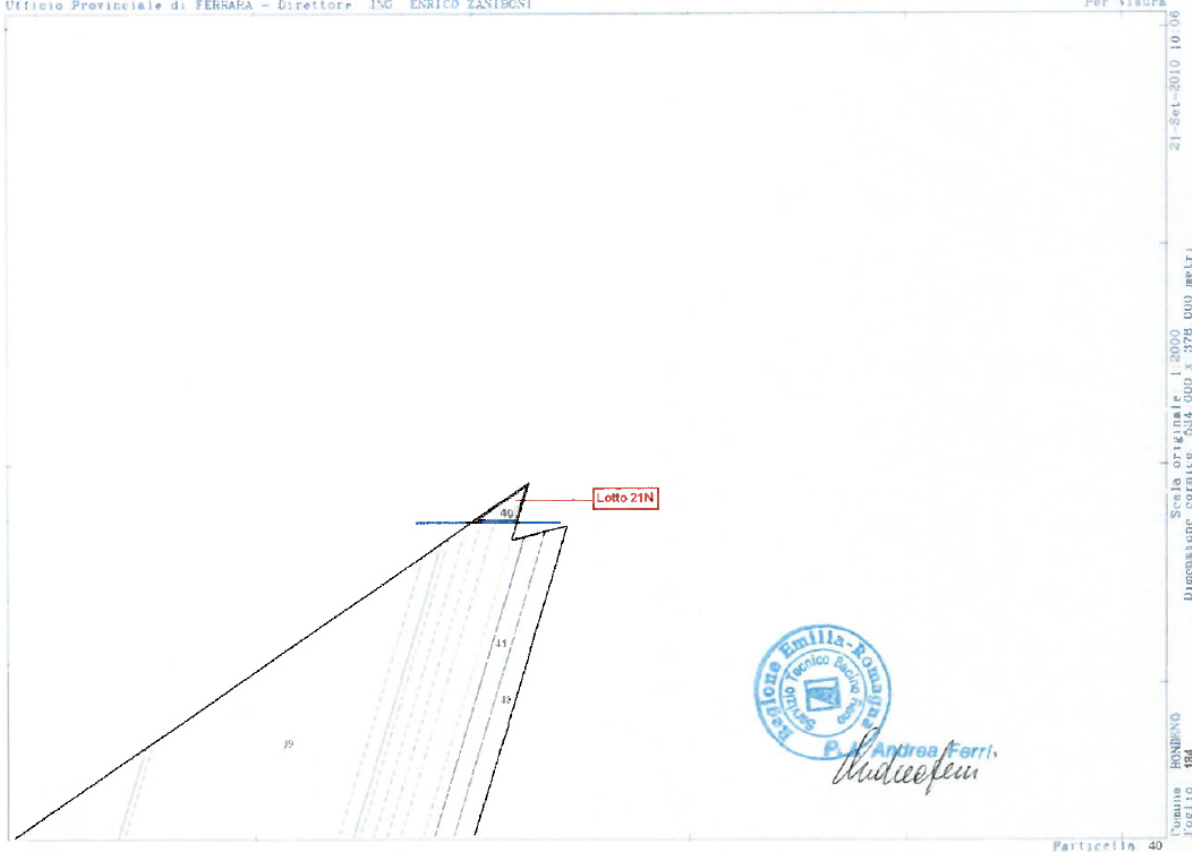
ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



Ufficio Provinciale di FERRARA - Direttore ING. ENRICO ZANIBONI

Per Visura



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.